

(N. 1195)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 1955 (V. Stampato N. 1547)*

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 OTTOBRE 1955

Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione delle norme concernenti la restituzione al Tesoro delle somme anticipate all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale, in base all'articolo 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine per la emanazione del decreto presidenziale previsto dall'articolo 9, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 187, è stabilito in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE